

REGIONE PIEMONTE BU3S2 18/01/2018

REGIONE PIEMONTE - CIRCOLARE

**Direzione Segretariato Generale**

**Legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico). Indicazioni operative.**

*Ai Sindaci  
dei Comuni Piemontesi*

*Gentili Sindaci,*

*come saprete il Consiglio Regionale ha approvato la legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico n° 9 del 2 maggio 2016.*

*Ho pensato, in accordo con gli Assessori G. Pentenero e A. Saitta, fosse utile predisporre una circolare esplicativa relativa ai problemi più significativi emersi in questo periodo che trovate in allegato. Vi pregherei di trasmetterla anche ai responsabili degli Sportelli Unici per le attività produttive.*

*Considerata l'importanza che la legge ricopre per le cittadine e i cittadini del Piemonte, auspico una fattiva collaborazione al fine di arrivare a una piena applicazione della legge stessa.*

*Cordialmente*

*Sergio Chiamparino*

commerciale e il luogo sensibile di interesse, per tali intendendosi tutti i percorsi composti da marciapiedi, attraversamenti pedonali e altri dispositivi di formale identificazione del “percorso pedonale”, in conformità alle norme di comportamento prescritte per la circolazione pedonale dall’art. 190 del Codice della Strada. In ogni caso, come disposto dall’art. 5, si deve optare per il percorso pedonale più breve.

Inoltre, deve trattarsi di un ingresso pedonalizzato che consenta l’entrata indistinta del pubblico e non sia un ingresso riservato (ad esempio, al personale dipendente, al carico e scarico merci).

Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima si considera esclusivamente il perimetro del territorio comunale di riferimento in cui insistono i locali di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2016.

E’, comunque, opportuno precisare che il rilascio della licenza da parte della Questura, ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., non esime dal rispetto delle disposizioni della L.R. 9/2016.

**Art. 6** Riconosce in capo ai Comuni il compito di stabilire gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco, collocati all’interno di sale da gioco, sale scommesse, esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e di tutti i locali aperti al pubblico, limitandone la durata ad un periodo non inferiore a tre ore, nell’arco dell’orario di apertura previsto, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale.

Purtuttavia, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, al fine di porre in essere un’azione sinergica di prevenzione del gioco d’azzardo, si invitano i Comuni a fissare gli orari di chiusura in diverse fasce orarie nell’arco dell’intera giornata.

**Art. 7** Prevede il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale gioco dei locali di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2016.

commer- cializzazione dei prodotti di gioco pubblici (esempio rivendite di tabacchi, ricevitorie lotto, bar, ri- storanti ed esercizi assimilabili,...), è secondaria rispetto all'attività principale. Laddove il titolare di questa attività sia già in possesso della licenza ai sensi degli articoli 86, comma 3, o 88, non necessita di ulteriore licenza di apparecchi per il gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6 lett. a) e comma 7.

**Art. 13 comma 2.** A differenza del comma 1, la disposizione si riferisce ai punti di vendita con attività di gioco esclusiva o prevalente ovvero alle sale gioco, cioè a quelle con licenza comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., alle sale esclusivamente dedicate alle VLT, alle sale scommesse (esempio negozi di gioco di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché alle sale bingo che esercitano con licenza del Questore rilasciata ai sensi dell'art. 88 del citato Testo unico. Rimane comunque fermo, che il presupposto per applicare la legge regionale, è sempre l'art. 110 comma 6 lett. a) e b) e comma 7.

Si segnala, infine, che alla Home page del sito della Regione Piemonte (tra le news a scorrimento) è possibile visionare la raccolta dei quesiti più frequenti (FAQ) pervenuti da parte degli Enti locali, delle associazioni di categoria e dei privati, nonché le relative risposte fornite dagli uffici regionali.

Al fine di agevolare la formulazione delle risposte, eventuali richieste di chiarimenti possono essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

["info.giocodazzardo@regione.piemonte.it"](mailto:info.giocodazzardo@regione.piemonte.it)

Prima di esporre il/i quesito/i si prega di leggere i contenuti delle FAQ.